



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 98/12
Lussemburgo, 12 luglio 2012

Sentenza nella causa C-378/10
VALE Építési Kft.

Quando uno Stato membro riconosce a una società la facoltà di trasformarsi, la stessa deve essere concessa anche a una società costituita in un altro Stato membro

Il diritto ungherese autorizza le società ungheresi a trasformarsi¹, ma non consente la trasformazione di una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro in società ungherese.

La società italiana VALE COSTRUZIONI S.r.l. è stata costituita e iscritta nel registro delle imprese di Roma nel 2000. Il 3 febbraio 2006, tale società ha chiesto di essere cancellata dal registro, poiché intendeva trasferire la propria sede sociale e la propria attività in Ungheria, cessando l'attività in Italia. Il 13 febbraio 2006, la società è stata cancellata dal registro italiano, nel quale è stato annotato che «la società si è trasferita in Ungheria».

In seguito a tale cancellazione, il direttore della società VALE COSTRUZIONI e un'altra persona fisica hanno costituito la società VALE Építési Kft. Il rappresentante di quest'ultima ha presentato domanda a un tribunale commerciale ungherese ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese ungherese, chiedendo di indicare la società VALE COSTRUZIONI come dante causa della società VALE Építési Kft. Tale domanda è stata però respinta dal tribunale commerciale, non potendo una società costituita e registrata in Italia trasferire la propria sede sociale in Ungheria ed essere iscritta nel registro delle imprese in Ungheria quale dante causa di una società ungherese.

La Legfelsőbb Bíróság (Corte suprema, Ungheria), chiamata a decidere sulla domanda di iscrizione della società VALE Építési Kft., chiede alla Corte di giustizia se la normativa ungherese che consente alle società ungheresi di trasformarsi, ma vieta alle società di un altro Stato membro di trasformarsi in società ungheresi, sia compatibile con il principio della libertà di stabilimento. In tale contesto, il giudice ungherese intende sapere se, in occasione dell'iscrizione di una società nel registro delle imprese, uno Stato membro possa rifiutare la registrazione della dante causa di tale società, originaria di un altro Stato membro.

Nell'odierna sentenza, la Corte ricorda anzitutto che, in assenza di una definizione uniforme delle società da parte del diritto dell'Unione, queste ultime possono esistere solo in forza delle normative nazionali che ne determinano la costituzione e il funzionamento. Pertanto, nel contesto della trasformazione transfrontaliera di una società, lo Stato membro ospitante può dettare le norme concernenti tale operazione e applicare il proprio diritto nazionale relativo alle trasformazioni interne e che disciplina la costituzione e il funzionamento di una società.

La Corte sottolinea tuttavia che la normativa nazionale in tale materia non può di primo acchito sottrarsi al principio della libertà di stabilimento e, per tale ragione, le disposizioni che vietano la trasformazione di una società proveniente da un altro Stato membro, pur consentendo alle società nazionali di trasformarsi, devono essere esaminate alla luce di tale principio.

A tale proposito, la Corte constata che, prevedendo soltanto la trasformazione di una società che ha già la propria sede in Ungheria, la normativa ungherese istituisce, in generale, **una differenza**

¹ Nella fattispecie, la trasformazione consiste nel cambiamento della sede sociale e del diritto nazionale applicabile.

di trattamento tra società a seconda che la trasformazione sia interna o transfrontaliera. Orbene, poiché tale differenza di trattamento è atta a dissuadere le società con sede in altri Stati membri dall'esercitare la loro libertà di stabilimento, essa **costituisce una restrizione ingiustificata all'esercizio di tale libertà.**

La Corte osserva poi, da un lato, che l'attuazione di una trasformazione transfrontaliera richiede l'applicazione consecutiva di due diritti nazionali a tale operazione giuridica. Dall'altro, la Corte constata che dagli articoli 49 TFUE e 54 TFUE concernenti la libertà di stabilimento non è possibile dedurre regole specifiche atte a sostituirsi alle disposizioni nazionali. **Ciò premesso, l'applicazione delle disposizioni nazionali deve essere effettuata nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività** diretti a garantire la salvaguardia dei diritti riconosciuti ai singoli in forza del diritto dell'Unione.

Pertanto, la Corte constata, in primo luogo, che non è possibile mettere in discussione l'applicazione, da parte dell'Ungheria, delle disposizioni del suo diritto nazionale relative alle trasformazioni interne che disciplinano la costituzione e il funzionamento di una società, come le regole concernenti la preparazione del bilancio e dell'inventario degli attivi.

In secondo luogo, quando uno Stato richiede, nell'ambito di una trasformazione interna, una stretta continuità giuridica ed economica tra la società dante causa, che ha chiesto la trasformazione, e la società avente causa, tale requisito può essere imposto anche nell'ambito di una trasformazione transfrontaliera.

Tuttavia, la Corte dichiara, in terzo luogo, che il diritto dell'Unione osta a che le autorità di uno Stato membro rifiutino, in occasione di una trasformazione transfrontaliera, di indicare nel registro delle imprese la società dello Stato membro di origine – quale dante causa della società trasformata – qualora si proceda all'iscrizione di tale menzione della società dante causa in occasione di trasformazioni interne.

Da ultimo, la Corte risponde che le autorità dello Stato membro ospitante, chiamate a esaminare una domanda di registrazione di una società, devono tenere conto dei documenti che promanano dalle autorità dello Stato membro di origine comprovanti che, in occasione della cessazione delle sue attività in quest'ultimo Stato, tale società ha effettivamente rispettato la normativa nazionale dello Stato di origine.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis 📞 (+352) 4303 2582